

Secondo Chiarimento

Procedura Aperta per l'affidamento di un **Accordo Quadro**, ex art. 59 del d.lgs. 163/06, per il **Servizio di Pulizia e Sanificazione** da svolgersi presso le sedi amministrative di municipalità ed uffici limitrofi del Comune di Napoli, ricevute in affidamento dal Comune di Napoli fino al 30 giugno 2018, giusta Delibera di C.C. n° 29 del 01/07/2013, nel periodo 01/07/2016 - 30/06/2018.

- Numero Gara **_6369198_**
- CIG **_662935901D_**
- Pubblicazione in GUUE del 18/03/2016
- Termine ultimo Ricezione Offerte: il giorno 13/05/2016 ore 12.00

A seguito delle richieste di chiarimenti pervenuti da potenziali partecipanti alla procedura in oggetto, Napoli Servizi in qualità di Stazione Appaltante, comunica i seguenti quesiti e risposte:

Domanda 1: *“Con riferimento al requisito di partecipazione di cui all’art. 7.1.lettera e) del bando di gara si richiede se l’importo non inferiore a 3.200.000,00 euro sia da raggiungere per ciascuno dei tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando oppure se l’importo non inferiore a 3.200.000,00 euro sia da raggiungere globalmente nel triennio”.*

Risposta 1: In riferimento al quesito sopra rappresentato, si precisa che l’importo di euro 3.200.000,00 relativo alle prestazioni di Servizi analoghi di cui al punto 7.1. lettera e) del bando di gara è da intendersi relativo ad attività svolte e fatturate nell’ultimo triennio (2015 – 2013).

Domanda 2: *“Con riferimento al requisito di partecipazione di cui all’art. 7.1.lettera e) del bando di gara si richiede se l’importo non inferiore a 3.200.000,00 euro sia da raggiungere obbligatoriamente con tre prestazioni di servizi analoghi oppure se il requisito risulterà soddisfatto raggiungendo i 3.200.000,00 euro anche con sole due o una prestazione”.*

Risposta 2: In riferimento al quesito sopra rappresentato, si precisa che il requisito di partecipazione di cui all’art. 7.1. lettera e) del bando di gara, può essere raggiunto anche con due o una prestazione ma non con più di tre.

Domanda 3: *“Con riferimento al requisito di partecipazione di cui all’art. 7.1. lettera e) del bando di gara si richiede se per considerare un servizio analogo lo stesso debba contemplare tutte le attività indicate: pulizia, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione”.*

Risposta 3: Per quanto riguarda il quesito sopra rappresentato, si precisa che per servizi analoghi s’intendono le attività di Pulizia, disinfestazione, derattizzazione e Sanificazione così come riportate al paragrafo 7.1 lett. e) del bando di gara, pertanto è sufficiente avere svolto un Servizio in una sola delle attività sopra menzionate.

Domanda 4: *“Con riferimento al requisito di partecipazione di cui all’art. 7.1. lettera h) del bando di gara si richiede di confermare che in caso di RTI di tipo verticale in cui una azienda A svolga tutti i servizi oggetto dell’appalto ad eccezione del trasporto di rifiuti speciali e non e una azienda B svolga esclusivamente il servizio di trasporto di rifiuti speciali e non, il requisito potrà essere posseduto esclusivamente dall’azienda B seppure la stessa non rivesta il ruolo di mandataria”.*

Risposta 4: Per quanto attiene al quesito riportato sopra, si specifica che in caso di raggruppamento di tipo verticale il requisito di cui all’art. 7.1. lettera h) del bando di gara deve essere posseduto dall’operatore economico che eseguirà il Servizio. Si precisa che tutte le attività di Pulizia indicate nel bando di gara sono da intendersi quali principali, mentre quelle relative alla gestione del ciclo dei rifiuti quale secondaria.

Domanda 5: *“Si richiede gentilmente di indicare le modalità di prenotazione ed effettuazione del sopralluogo obbligatorio”.*

Risposta 5: Per quanto attiene al quesito sopra esposto, si precisa che per partecipare ai sopralluoghi non è necessario prenotarsi. Essi si svolgeranno per cinque giorni **dall’11 al 15 Aprile 2016**. I concorrenti dovranno partecipare **obbligatoriamente** a tutti e cinque i sopralluoghi presentandosi alle ore 9:30 presso la sede della Napoli Servizi S.p.A. al 33° piano – sala formazione.

Domanda 6: *“In riferimento al punto 6.11 lettera h – Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Cat 4- raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, conto terzi, si richiede se tale requisito sia un refuso, in quanto, negli atti di gara non si fa alcuna menzione a ritiro e smaltimento dei rifiuti se non per il solo svuotamento di cestini e sostituzione sacchetti; ai sensi dell’art. 42 comma 3 del D. Lgs 163/2006, Le informazioni richieste dall’Ente Appaltante non possono eccedere l’oggetto dell’appalto”.*

Risposta 6: In riferimento al quesito posto sopra, si precisa che il requisito relativo al punto 6.11 lettera h) non è un refuso. Al paragrafo 2.8 Prestazioni di carattere straordinario ed urgente – la Stazione Appaltante ha stabilito che, vista la peculiarità delle sedi oggetto dell’appalto, in casi straordinari quali atti vandalici, incendi, allagamenti ecc., l’appaltatore dovrà eseguire, oltre alle normali pulizie, anche la gestione dell’intero ciclo dei rifiuti speciali e non. Per ciclo dei rifiuti s’intende la gestione del processo che comprende la raccolta, la separazione, il trattamento e il trasporto finale degli stessi.

Domanda 7: *“In caso di procura notarile è necessario che la persona sia dipendente dell’operatore economico concorrente?”*

Risposta 7: In riferimento al quesito posto sopra, si precisa che esso è da intendersi quale refuso. Per esempio, nello specifico, il sopralluogo obbligatorio ai fini dell’ammissibilità alla gara, può essere fatto da chiunque è munito di procura notarile o altro atto di delega sottoscritto dal Legale rappresentante.
T’al quale resta valido anche ai fini della sottoscrizione degli Allegati al bando di gara i cui contenuti sono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Domanda 8: *“È possibile avvalersi della certificazione SA 800? O partecipare in ATI con società in possesso della stessa?”*

Risposta 8: In riferimento al quesito posto sopra, si precisa che è possibile ricorrere all’istituto dell’avvalimento così come riportato agli artt. 49 e 50 del Codice degli Appalti Pubblici, nella misura in cui l’impresa ausiliaria s’impegna nei confronti dell’impresa ausiliata a rendere disponibili per l’intera durata dell’appalto i requisiti da essa posseduti, intendendo con questi ultimi anche le Certificazioni di Qualità.
Ove mai s’intendesse partecipare alla gara presentando offerta come ATI, è necessario e sufficiente che la mandataria possieda le Certificazioni di cui al paragrafo 7.1 lett. g).

Domanda 9:

- *“si chiedono informazioni circa la natura dei rifiuti derivanti dalla vuotatura dei cestini: essendo rifiuti derivanti dall’attività pubblica in teoria dovrebbero essere classificati rifiuti urbani non pericolosi. Si ricorda che il trasporto di questa tipologia di rifiuto deve sottostare alla categoria 1 e non alla 4. I predetti rifiuti devono essere trasportati su pubblica via per poi essere destinati a piattaforme ecologiche oppure devono essere collocati appena fuori del perimetro degli immobili da pulire ed in particolare all’interno dei cassonetti?”*
- *“in riferimento al possesso della categoria 4 dell’albo gestori ambientali quest’ultima qualifica serve esclusivamente per la gestione dei rifiuti derivanti da atti vandalici, incendi, ecc.?
A tal proposito si precisa che i rifiuti derivanti da attività di pulizia/bonifica di locali in cui si siano verificati incendi o atti vandalici sono prodotti dal soggetto che effettua l’attività di pulizia, rientrando nell’attività di manutenzione in generale.
I residui/rifiuti derivanti dall’attività di manutenzione si considerano prodotti dal soggetto manutentore secondo la fictio iuris del legislatore del Testo Unico Ambientale (Dlgs 152/2006 e smi) il quale precisa che si finge siano prodotti presso la sede legale del soggetto manutentore e che codesti siano trasportati con regolare DDT dal sito produttivo fino alla sede legale e da qui poi con regolare FIR attraverso l’iscrizione alla categoria 2bis dall’Albo gestore Ambientale ai sensi dall’art. 212 co. 8 (trasporto dei rifiuti autoprodotti) del T.U.A., ovvero direttamente dal sito produttivo attraverso il FIR ed ai sensi del medesimo articolo. In nessuno dei due casi deve essere applicata la gestione del trasporto di rifiuti di terzi attraverso la categoria 4 dell’Albo Gestore Ambientale.
Si richiede infine in quale caso deve essere usata la categoria 4 suriferita”.*

Risposta 9:

- In riferimento al quesito posto sopra, i rifiuti di cui al presente punto dovranno, a seconda dei casi, essere trasportati su pubblica via o appena fuori dal perimetro degli immobili da pulire ovvero all’interno dei cassonetti.
- In risposta a quanto sopra ed a completamento del chiarimento n° 6 pubblicato sul sito della Napoli Servizi si rappresenta quanto segue:
L’impresa aggiudicataria, come indicato al punto 2.8 del bando di gara, dovrà farsi carico delle attività di pulizia straordinarie ed urgenti. Si precisa che le suddette attività straordinarie sono da intendersi tali solo per la frequenza e/o per l’impossibilità a programmarle. Esse sono da intendersi sempre di tipo ordinario ed afferenti a quelle oggetto dell’appalto.
In caso di eventi straordinari quali atti vandalici, traslochi, lavori di muratura, eventi atmosferici di particolare intensità, incendi, allagamenti ecc., le attività di primo intervento e/o eventuale bonifica dei locali saranno a carico delle squadre speciali di pulizia e/o manutenzione della Napoli Servizi. All’impresa aggiudicataria sarà chiesto di assistere la Stazione Appaltante per quanto attiene alla gestione del ciclo dei rifiuti prodotti a seguito di primo intervento delle squadre interne alla Stazione Appaltante e, successivamente, per lo svolgimento delle pulizie ordinarie e riconsegna dei locali. Per tale ragione è richiesto all’Aggiudicatario il possesso dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali – Cat. 4 – relativa al trasporto conto terzi di rifiuti speciali non pericolosi, questi ultimi si specifica nuovamente, **prodotti e catalogati dalla Stazione Appaltante a seguito d’intervento delle proprie squadre speciali**. La suddetta attività di raccolta e trasporto dei rifiuti deve intendersi propedeutica e funzionale alle successive attività di pulizie ordinarie a carico dell’appaltatore.

Domanda 10:

- *“I chiarimenti pubblicati sul sito istituzionale di Napoli Servizi SpA – domanda e risposta prescrivono che “... in caso di raggruppamento di tipo verticale il requisito di cui all’art. 7.1 lett. b del bando di gara – iscrizione all’albo nazionale gestore ambientale cat. 4 raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi conto terzi deve essere posseduto dall’operatore economico che eseguirà il servizio. Si precisa che tutte le attività di pulizia indicate nel bando di gara sono da intendersi quali principali, mentre quelle relative alla gestione del ciclo dei rifiuti quale secondaria”. Posto quanto sopra si segnala la necessità di rettificare il bando di gara, precisando che, in caso di RTI, tale requisito possa essere posseduto anche solo dalla impresa mandante; infatti l’attuale formulazione a pag. 18/51 e pag. 19/51 recita:
“per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi si precisa e si prescrive che:.....I requisiti delle Certificazioni e dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui ai precedenti punti 7.1 g) e 7.1 h), nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo devono essere posseduti almeno dal soggetto mandatario”.*

Inoltre, sempre nel merito di che trattasi e in considerazione del valore secondario delle attività legate al ciclo dei rifiuti, si chiede di confermare che il requisito minimo dell’impresa incaricata di tale attività in caso di RTI verticale sia costituito dal possesso del certificato di iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali, Cat. 4 – raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, classe F – quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate.

Risposta 10:

- In riferimento al quesito posto sopra, e a completamento del chiarimento n°4 pubblicato sul sito della Napoli Servizi si rappresenta che la sola Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali cat 4, in caso di RTI sia orizzontali sia verticali, può essere posseduta dal soggetto mandante purché esecutore del Servizio di cui all’iscrizione albo gestori ambientali. La classe richiesta è quella minima ovvero F – quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate.

Domanda 11: *Posto che il Contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese di pulizie e multi servizi, richiamato opportunamente dal bando di gara all’art. 26, prevede all’art. 4 la c.d. clausola sociale a garanzia del personale operativo impiegato in appalto, si chiede a codesta Stazione Appaltante di pubblicare sul sito istituzionale ad integrazione degli allegati di gara il numero degli addetti attualmente operanti nell’appalto suddiviso per inquadramento (livello del CCNL) con la specifica del monte ore/parametro settimanale contrattuale.*

Risposta 11: In riferimento al quesito posto sopra e tenuto conto della natura dell’appalto configurato come Accordo Quadro, si fa presente che nel bando di gara non è prevista la clausola sociale a garanzia del personale operativo impiegato poiché il Personale attualmente in servizio sui cantieri è a libro paga della Napoli Servizi ed essendo dipendente della Stazione Appaltante stessa, sarà destinato per la durata dell’appalto ad altre attività nell’ambito di un processo di riorganizzazione dei servizi prestati all’Ente Comune di Napoli.

Domanda 12: *L'ERRATA CORRIGE pubblicata sul sito istituzionale prevede alla lettera A – Sistema organizzativo per lo svolgimento del servizio- Punti Max 25 Oggettivi – alla voce A5 – Registrazione EMAS ben 5 punti riservati alle imprese in possesso di tale Registrazione alla data di pubblicazione del bando di gara.*

In primo luogo si evidenzia, per coerente interpretazione, che i suddetti 5punti “Oggettivi” debbano essere assegnati esclusivamente alle imprese partecipanti che dimostrino il possesso della registrazione EMAS con riferimento all’attività di pulizie, in quanto largamente prevalente rispetto a quella del ciclo di rifiuti.

Inoltre la scrivente, posta la non chiara attinenza, rispetto all’oggetto dell’appalto inerente principalmente servizi di pulizia, del possesso di tale registrazione, si permette di segnalare che l’eventuale conferma di un tale sistema premiante produrrà un evidente quanto sproporzionato vantaggio competitivo riservato all’esiguo numero di imprese di pulizia registrate, ricavabile pubblicamente dal sito ISPRA/ Elenco Organizzazioni Registrate EMAS”:

In buona sostanza tale sistema preminente, qualora fosse confermato produrrà di fatto un effetto contrario, trasformandosi, nell’ambito della voce A5, da un sistema “oggettivo” che favorisca i concorrenti che effettivamente offrono un servizio “oggettivamente” superiore agli altri, ad un sistema “soggettivo” che rischia di favorire i pochissimi soggetti inseriti nel suddetto elenco, per il solo fatto di essere “soggettivamente” in possesso del Certificato registrazione EMAS, senza fornire alcuna dimostrazione “oggettiva” dell’effettivo vantaggio per la Stazione Appaltante in termini di esecuzione del Servizio.

Ciò posto, si richiede di rettificare la lex specialis eliminando tale voce premiante o in subordine di riconoscere il punteggio previsto anche ai concorrenti che dichiarino di impegnarsi a ottenere la registrazione EMAS entro 6 mesi dall’aggiudicazione, così da favorire non solo la più ampia partecipazione ma di premiare la modalità di esecuzione del Servizio da attivare e non il preesistente possesso del requisito stesso.

Risposta 12: In riferimento al quesito posto sopra, in considerazione della peculiarità dell’Appalto la Stazione Appaltante conferma il Progetto Tecnico e i relativi punteggi così come sono stati pubblicati nell’Errata Corrige.

La certificazione Emas, oggetto della richiesta di chiarimento, a maggior tutela del mercato non è stata annoverata tra i requisiti minimi di partecipazione.

Introdotta nell’ambito del progetto tecnico, considerata la natura dell’appalto e l’attenzione da parte della Stazione Appaltante ai temi ambientali, la stessa ha un punteggio max pari a 5 punti, aventi un’incidenza pari solo al 5 % sul totale del progetto, e riconosciuti altrettanti 2 punti alle aziende che alla data del 18/03/2016 abbiano avviato il processo di registrazione ed ottenimento.

Per la natura specifica della certificazione Emas, che va oltre la certificazione Iso 14001, è indubbio che le aziende che abbiano già attuato e/o avviato tale processo sono “oggettivamente” impegnate nei processi volti alla riduzione dell’impatto ambientale.

AVVISO IMPORTANTE:

In data 30 marzo 2016, la Stazione Appaltante, in merito alla distribuzione dei punteggi riguardanti l'Offerta Tecnica, essendosi verificato un errore materiale, ai sensi dell'art 286 del d. PR 207/2010, ha rimodulato i parametri e i punteggi della stessa pubblicandoli tempestivamente sul sito Societario alla voce "Errata Corrige".

Resta confermata la data del 13 maggio 2016 ore 12.00 quale termine ultimo per la presentazione delle offerte.

La precisazione che segue vale quale avviso rivolto alle richieste di chiarimenti pervenuti fuori termine massimo, ossia il giorno 22 aprile 2016 ore 12.00, al fine di darne comunque riscontro:

Su richiesta del 26 aprile 2016:

...avendo preso atto del bando di gara esclusivamente in data odierna, tenuto conto che secondo previsione della documentazione di gara i sopralluoghi si sono già tenuti nel periodo compreso dal giorno 11 aprile 2016 al giorno 15 aprile 2016, che il sopralluogo previsto obbligatorio si poteva effettuare solo ed esclusivamente nel periodo precisato, con la presente chiede a codesta Stazione Appaltante di poter effettuare conformemente la visita dei luoghi essendo interessato a partecipare alla gara indicata in oggetto.

Considerato che il termine ultimo per la presentazione delle offerte scade il giorno 13 /05/2016 e che l'obbligatorietà del sopralluogo ha lo scopo di consentire ai concorrenti di prendere visione dei luoghi interessati e di maturare consapevoli determinazioni in ordine alla presentazione di un'offerta attendibile, lo scrivente, in ossequio al principio del favor participationis ritiene che sussista ancora un lasso di tempo adeguato al fine di poter preparare e predisporre in tempo utile la realizzazione del progetto/offerta.

e su ulteriore richiesta del 28 aprile 2016:

...nella lettura dei documenti, emerge, così come da prassi, che il sopralluogo delle strutture messe a gara è obbligatorio ed era previsto dal giorno 11 c.m. al giorno 15 c.m., purtroppo questo dato era sfuggito a una prima lettura e quindi la nostra ditta non ha potuto essere presente.

Proprio per questo, tenuto conto del rilievo della gara, le chiediamo la possibilità di essere messi nelle condizioni di poter svolgere i sopralluoghi su citati; naturalmente siamo disponibili in qualsiasi momento si vorrà.

Risposta:

- **Premesso che** nel bando di gara i sopralluoghi sono indicati quali obbligatori pena l'esclusione dalla partecipazione,
- **Considerato** la specificità, l'elevato numero delle sedi da visionare e la non piena disponibilità delle stesse in capo alla Napoli Servizi,
- **Vista** la volontà di affermare il principio di massima trasparenza e pari trattamento degli operatori economici,
- **Preso atto che** il bando e i relativi documenti sono stati pubblicati nei termini di legge e resi disponibili sul sito istituzionale della stazione appaltante,
- **Atteso che** la data del 22 aprile 2016, è stata fissata come termine ultimo per la presentazione dei chiarimenti, e che le richieste dei suddetti sopralluoghi sono pervenute oltre tale termine,
- **Visto che** a codesta stazione appaltante non è pervenuta alcuna richiesta di procrastinare o indicare nuove possibili date per ottemperare all'obbligo dei sopralluoghi entro il termine del 22 aprile 2016,

ne consegue, in coerenza con quanto sopra, l'impossibilità da parte della stazione appaltante di accogliere qualsivoglia richiesta di riapertura dei termini riguardanti l'effettuazione del sopralluogo obbligatorio condizione vincolante già posta nella *lex specialis* di gara.

Napoli, 2 maggio 2016